

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, TAGLIAMONTE e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1988

Disciplina del lavoro notturno nei panifici e nelle pasticcerie

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione prevede la soppressione di una norma antiquata che vieta il lavoro per la produzione di pane, pasticceria e simili nelle ore notturne (fra le ore 21 e le 4 del mattino).

Sarebbe errato ritenere che la *ratio* di questo divieto sia ispirata al desiderio di tutelare il lavoro degli operai; infatti il divieto di lavorare si estende allo stesso titolare ed ai suoi familiari.

La norma si propone di sopprimere l'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105. Questa legge dimostra tutti i suoi quasi ottant'anni di età ed è necessario sostituirla con una nuova legge più confacente agli anni in cui viviamo. Secondo quanto risulta dai lavori preparatori, la legge del 1908 persegue la duplice finalità di prevenire danni alla salute degli addetti alla

panificazione e di consentire il controllo della osservanza dei precetti igienici nel procedimento di panificazione. Per quanto concerne la salute degli addetti, non vi è ragione di imporre divieti, in quanto operatori di altri settori lavorano e possono lavorare in ore notturne. Traspare una questione di illegittimità costituzionale per contrasto evidente con gli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione. Per quanto attiene al controllo della panificazione, oggi questo non avviene più mediante il prelievo di impasti, bensì attraverso il prelevamento di campioni di farina e di pane. È inoltre manifesto il contrasto con l'articolo 4 della Costituzione e con l'articolo 41, in quanto il diritto al lavoro ed alla libera iniziativa non sono assicurati e impediscono ai panificatori di preparare il prodotto per l'ora in cui la richiesta avviene.

La norma, infine, non è più attuale perchè in contrasto con l'interesse della collettività. Interesse del cittadino è, infatti, quello di avere pane e pasticceria fresca fin dalle prime ore del mattino e pane che abbia una giusta cottura con i tempi necessari che oggi, in media, si aggirano sulle quattro ore. Se si dovesse quindi mantenere in vita la legge del 1908, si giungerebbe alla realtà di avere un pane fresco non prima delle 9 del mattino, con evidente danno ai consumatori.

Fin dal 1936 (sentenza del pretore di La Spezia), l'incongruenza del divieto era stata affrontata, ma sono passati cinquant'anni prima che si pronunciasse la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 9 luglio 1986 depositata in cancelleria il 24 luglio successivo. La Corte, pronunciandosi sulla legittimità costitu-

zionale sollevata dai pretori di Grosseto (11 dicembre 1978), Trento (11 giugno 1984) e Bra (5 dicembre 1984), ha affermato che la questione, pur meritevole di attenzione, non ha riflessi costituzionali, ma deve essere risolta con legge ordinaria.

Questo suggerimento della Corte costituzionale viene pertanto accolto con il presente disegno di legge che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si fissa in linea di massima la durata del lavoro notturno dei panifici e pasticcerie e si indicano le procedure per eventuali deroghe.

Con l'articolo 2 sono indicati i criteri per la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme dell'articolo 1.

Con l'articolo 3 si abroga la vecchia disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando il normale orario di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della panificazione, nelle ore notturne comprese tra le 22.00 e le ore 04.00 del giorno successivo il personale addetto alla panificazione può prestare la propria opera per un massimo di quattro ore. Tale limitazione non si applica nella giornata di sabato.

2. L'Ispettorato del lavoro competente per territorio, su istanza delle imprese interessate, in occasione di festività, fiere, altre manifestazioni ed in zone di notevole afflusso turistico, può concedere deroghe temporanee alla limitazione di cui al comma 1. In nessun caso il lavoro notturno degli addetti può superare le cinque ore.

Art. 2.

1. La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro.

2. Gli incaricati dell'Ispettorato hanno libero accesso nei panifici e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il datore di lavoro che contravviene alle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

4. È ammessa la definizione in via amministrativa ai sensi e per gli effetti della legge del 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3.

1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, è abrogata.

2. È altresì abrogato l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 63.